

C O M U N E D I M O N T E R E A L E
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 Del 12-02-20

Oggetto: Istituzione del Registro delle Disposizioni Anticippate di Trattamento - DAT.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 20:12, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GIORGI MASSIMILIANO	Sindaco	A
MARINI CARLO	Vicesindaco	P
MARCHETTI BERARDINO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mari Roberto.

Il Presidente MARINI CARLO in qualità di Vice Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

[] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

[] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

[] il revisore del conto.

PREMESSO:

- che la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 12 del 16.01.2018, nel rispetto della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, tutela il diritto all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito, se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;

- che l’art. 4 della suddetta normativa, c. 1, prevede che «ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie»;

CONSIDERATO che l’art. 4, c. 6, della predetta normativa prevede altresì che «le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare»;

CONSTATATO che le DAT possono essere consegnate personalmente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito;

RITENUTO opportuno, condividendo pienamente le finalità della legge, provvedere all’istituzione presso il Comune di Montereale - Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile del predetto registro, in attesa di ulteriori ed eventuali modalità operative che dovessero pervenire ad integrazione delle disposizioni contenute nella legge 219/2017;

ATTESO che il Decreto 10 dicembre 2019, n. 168 “*Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)*”, all’articolo 3, comma 1 lettera a), testualmente recita «alimentano la Banca dati nazionale, secondo le modalità individuate dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 10: gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero»;

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;

VISTA la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”, in particolare, l’articolo 4, con il quale è stata introdotta la disciplina relativa alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

VISTO il Regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*” (CAD);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il “*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile*”, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”;

VISTO il Decreto 10 dicembre 2019, n. 168 “*Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)*”;

VISTO l’art. 48 del l. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 riguardante le competenze della Giunta Comunale;

VISTO l’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole sulla presente deliberazione, reso ai sensi dell’articolo 49 del suddetto D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI unanimi e legalmente resi,

D E L I B E R A

1. Di istituire, ai sensi dell’art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presso il Comune di Montereale - Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile, con i contenuti e le modalità stabiliti dalla legge e di seguito riassunti:
 - a. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;
 - b. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente;
 - c. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
 - d. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito

alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile; d. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3;

e. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni;

2. Di stabilire che il registro e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) saranno conservati e custoditi in locali inaccessibili al pubblico;
3. Di individuare con successivo atto il Responsabile dell'Area Demografica e servizi alla persona, quale referente per la trasmissione dei dati ai sensi del Decreto 10 dicembre 2019, n. 168 "*Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)*";
4. Di dare atto di indirizzo al Responsabile dei Servizi Demografici per gli adempimenti di conseguenza.

Successivamente con palese votazione espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osserva:

.....
rilascia:

- () PARERE FAVOREVOLE
() PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
(X) PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

=====
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MARINI CARLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mari Roberto

=====
Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Il Responsabile del Procedimento

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. in data , ai capigruppo consiliari (art. 127 del d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Dalla Residenza comunale li

	Il	Responsabile	Area
Amministrativa		Dott. Francesco Graziani	

=====
Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno.....:

[] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 d.
Leg.vo 18.08.2000 n. 267)

[x] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4
del D. leg.vo) 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

	Il	Responsabile	Area
Amministrativa		Dott. Francesco Graziani	

=====